



via Tasso 25
09128 Cagliari
tel_070.499703 fax_070.44370
www.ingegneri-ca.net
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net

Prot. 1056

Cagliari, 13.08.2014

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus
Via Taloro,3
09080 Bidonì (OR)
protocollo@pec.comune.bidoni.or.it

OGGETTO: Bando per l'affidamento del servizio di Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione del Comune di Bidonì il Triennio 2014-2017. - CIG: 586848395D - CUP: H49D14000280004.

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'art. 1, punto 2 del bando "Modalità di partecipazione", si chiede di dimostrare *"Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in enti pubblici. Sarà data preferenza, nella fase d'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell'incarico, ai tecnici che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di responsabilità relative alla sicurezza negli edifici del Comune di Bidonì."*

A tal proposito, si fa presente che l'art. 42 del D.Lgs. n. 163/06 impone di dimostrare il possesso delle capacità tecniche dell'operatore economico *"a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi"*.

A tal fine, il comma 1, lettera a) del citato articolo 42, stabilisce che la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, **pubblici o privati**, dei servizi o forniture stessi (se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).

Analogamente, l'art. 263, co. 2 D.P.R. n. 207/2010, stabilisce che *"Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima"*.

Dall'avviso di gara relativo all'affidamento in oggetto, risulta che codesta Stazione appaltante abbia del tutto inopinatamente circoscritto la dimostrazione del requisito relativo alla capacità professionale ai soli servizi prestati in favore di committenti pubblici, escludendo invece quelli effettuati in favore dei privati. Ciò, senza dare nella lex di gara adeguata

contezza delle ragioni sottese a tale specifica restrizione.

Ebbene, in difetto di un'adeguata motivazione, tale limitazione si traduce in un'indebita restrizione della libera concorrenza e parità di trattamento nonché in una patente violazione del principio del *favor participationis*.

Sul punto, del resto, la giurisprudenza ha recentemente affermato che *“La libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all'amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica: l'aggettivazione "pubblici o privati", contenuta nell'art. 42 del Codice a proposito degli enti presso i quali il fatturato è stato conseguito, deve essere interpretata cumulativamente e non disgiuntamente, salve restando le particolari ragioni che possano giustificare la discriminazione in favore dell'una o dell'altra tipologia di ente, di cui offrire però ampia contezza in sede di motivazione”* (cfr. TAR Umbria, sez. I, 23 dicembre 2013, n. 568).

Alla luce di quanto esposto appare ancora più **illegittima la preferenza accordata ai tecnici che hanno già svolto tali attività negli edifici del Comune di Bidonì**. Il criterio selettivo su base territoriale mette in luce un forte profilo di illegittimità e si ritiene che tale affermazione comporti una pesante limitazione del *favor participationis*. Si chiede pertanto di rettificare quanto prima il bando in oggetto.

2. Al bando non risulta allegata la *“procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico”*, così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007.

Infatti se è pur vero che il D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013), che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV, non prevede una specifica voce per le prestazioni di RSPP, sarebbe tuttavia opportuno esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma posta a base di gara al fine di valutarne la congruità.

Infatti l'art. 6 del suddetto D.M. 143/2013 afferma quanto segue:

“1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.”

“2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);*
- b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);*
- c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).”*

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, *“...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le*

modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare".

Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Si chiede pertanto di allegare e pubblicare la procedura di calcolo per la determinazione del compenso.

3. Il bando in oggetto, come risulta dalla pagina web del sito della Regione Autonoma della Sardegna, è stato pubblicato on-line in data 29/07/2014 con scadenza 24/08/2014 (identificativo web 43469). Tuttavia sul sito del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.bidoni.or.it/document/atti.asp?ta=11&ie=73&aa=2014>, compare una rettifica del giorno 05/08/2014, in merito ai requisiti di partecipazione. Il RUP infatti rettifica l'art. 1 comma 2 del bando e, laddove veniva richiesto di aver svolto l'incarico di RSPP nelle scuole, si chiede ora di averlo svolto in edifici pubblici. Sebbene tale rettifica risulti ancora in palese contrasto con la normativa vigente per quanto espresso al punto 1) della presente nota, appare tuttavia importante sottolineare che poiché trattasi di modifica sostanziale del bando, sarebbe stato opportuno far ripartire i termini per la presentazione delle offerte che invece sono rimasti invariati alla data del 24/08/2014. L'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006). A ciò si aggiunge che sul sito della RAS tale rettifica non è stata pubblicata, andando così a ledere il principio di massima trasparenza alla base della pubblicazione di qualsivoglia bando pubblico.
4. All'art. 4 del bando, "Presentazione delle domande" si richiede, tra le altre cose il "Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati". Trattandosi di incarichi di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai

sensi dell'art. 267 comma 3 "(...) *Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, **in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco**, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco*". E ancora, ai sensi del comma 4 del medesimo art. "*La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.*"

Al fine di uniformare la modalità di presentazione dei curricula presso tutti gli Enti, si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler utilizzare, nel momento in cui verrà richiesta la dimostrazione dei requisiti autocertificati, di utilizzare gli appositi modelli predisposti dall'allegato N ed allegato O del D.P.R. 207/2010. La volontà dell'Ordine scrivente è quella di sensibilizzare le Amministrazioni affinché vi sia una standardizzazione delle richieste a fronte di un modello già predisposto dalla normativa nazionale. L'utilizzo infatti di un modello unico consentirà agli operatori economici di risparmiare tempo nella compilazione delle domande, andando di volta in volta ad aggiornare i dati senza stravolgere l'impianto dei curricula, e per contro, consentirà alle Amministrazioni una più rapido confronto dei dati in essi contenuti.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

